



# **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 142.201

*Allegato 1*  
(art. 19–19b)

## Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	396	Sciaffusa	17
Berna	236	Appenzello Esterno	10
Lucerna	93	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	114
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	130
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	8	Ticino	94
Zugo	45	Vaud	180
Friburgo	57	Vallese	68
Soletta	54	Neuchâtel	42
Basilea Città	74	Ginevra	148
Basilea Campagna	58	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021<sup>2</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

<sup>2</sup> RU 2021 841

---

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19*b* sono stabiliti complessivamente a 1400:

---

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
350	350	350	350

---

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

*Allegato 2*  
(art. 20–20b)

## Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	247	Sciaffusa	11
Berna	148	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	71
Svitto	19	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	81
Nidvaldo	6	Turgovia	33
Glarona	5	Ticino	59
Zugo	28	Vaud	112
Friburgo	36	Vallese	43
Soletta	34	Neuchâtel	26
Basilea Città	46	Ginevra	92
Basilea Campagna	36	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021<sup>3</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

<sup>3</sup> RU 2021 841

---

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20*b* sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
525	525	525	525

---

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

